

ALLEGATO

Ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 56 della direttiva 76/768/CEE, allegato III, parte 1, è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15 % di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

“Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico.”»

ALLEGATO 4

DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2007

che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (¹), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

considerando quanto segue:

- (1) Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) in forza della decisione 2004/210/CE della Commissione (²), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.
- (2) Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità.
- (3) Sentito il parere dell'SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l'industria a sottoporre alla valutazione dell'SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.
- (4) Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possono effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell'allegato II.

(5) Tuttavia le sostanze 4,4'-Diamminodifenilammina e suoi sali; 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali; N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali; N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali; e Toluene-3,4-diammina e suoi sali sono attualmente elencate con i numeri di riferimento 8 e 9 nell'allegato III, parte 1, come voci generiche. Tali sostanze andrebbero quindi espressamente cancellate dalle voci generali dell'allegato III. È opportuno elencarle invece nell'allegato II. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati in questione.

(6) La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza.

(7) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 18 giugno 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

(¹) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).

(²) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente

ALLEGATO

La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1244 a 1328:

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1244	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1245	2,6-Diodrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1246	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1247	3,4-Metilendiossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1248	3,4-Metilendiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1249	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1250	3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1251	2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiaколо) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1252	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1253	1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1254	1,2,4-Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1255	Etanolo, 2,2'-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1256	N-metil-1,4-diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1257	Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1258	Acido 3,3'-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1259	3(o 5)-[[4-[Benzilmethylammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1260	2,2'-(3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1261	Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1262	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanamide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1263	2,2'-(3,3'-Dicloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)bis[3-osso-N-fenilbutanamide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1264	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo)benzensolfonico] e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1265	2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1266	Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil]azo]-1-naftil]azo)salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1267	Acido 2-naftalenosolfonico, 7-(benzoylammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1268	(μ-[[7,7'-iminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfanoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato)](6-))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1269	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalenosolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1270	Acido 2-naftalenosolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1271	Etanamminio, N-(4-[bis[4-(diethylammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ildene)-N-etyl e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1272	3H-Indolio, 2-[[[4-metossifenil]metilidrazeno]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1273	3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1274	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli
1275	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1276	Benz[a]fenossazin-7-io, 9-(dimethylammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1277	6-ammino-2-(2,4-dimetilsenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1278	1-Ammino-4-((4-((dimethylammino)metil)fenil)ammino)antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1279	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1280	Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1281	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1282	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1283	1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1284	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1285	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1286	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1287	2-Nitro-N-Idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1288	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1289	3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diol (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1290	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1291	(8-[(4-Amminio-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil)trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1292	5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1293	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1294	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1295	Acido 2,7-Natalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1296	4,4'-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis(6-metil-1,3-benzendiammina) (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1297	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1298	Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1299	Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etyl- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1300	9,10-Antracendione, 1-[(2-Idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1301	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1302	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-Idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1303	1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1304	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N. d'ordine	Denominazione chimica/denominazione INCI
1305	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1306	Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1307	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1308	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1309	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1310	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1311	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1312	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1313	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1314	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1315	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1316	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1317	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1318	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1319	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1320	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1321	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1322	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli)
1323	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1324	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diol (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1325	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1326	3-[(4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil)ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

ALLEGATO 7

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 23 gennaio 2008

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione europea 2007/17/CE

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006; 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunità europea numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE,

2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE e 2007/1/CE;

Vista la direttiva 2007/17/CE della Commissione, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati III e IV, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 82 del 23 marzo 2007;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 27975 del 4 giugno 2007;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 luglio 2007, in merito all'impiego della formaldeide nei prodotti cosmetici;

Visto, l'ulteriore parere espresso dall'Istituto superiore di sanità con nota n. 45928 del 13 settembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati II, III e V della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, sono apportate le modifiche riportate nell'allegato del presente decreto.

2. A decorrere dal 23 marzo 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 23 giugno 2008.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Ministro della salute: Turco

Il Ministro dello sviluppo economico: Bersani

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 268

Allegato

Vedere da pag. 20 a pag. 22

ALLEGATO 8

Ministero della salute

D.M. 2-4-2008

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2008, n. 125.

D.M. 2 aprile 2008 ⁽¹⁾.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita dei cosmetici, in attuazione delle direttive della Commissione europea 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE ⁽³⁾ . ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 maggio 2008, n. 125.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

(3) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'allegato alla L. 11 ottobre 1986, n. 713.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126, 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991,

30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003, 8 febbraio 2005, 26 agosto 2005, 9 marzo 2006, 9 maggio 2006 e 15 novembre 2006 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 26 novembre 2005, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 170 del 24 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 171 del 25 luglio 2006, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 29 del 5 febbraio 2007 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2007 con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE, 98/16/CE, 98/62/CE, 2000/6/CE, 2000/11/CE, 2002/34/CE, 2003/1/CE, 2003/16/CE, 2003/83/CE, 2004/87/CE, 2004/88/CE, 2004/94/CE, 2004/93/CE, 2005/9/CE, 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE, 2006/65/CE, 2007/1/CE, 2007/17/CE e 2007/22/CE;

Viste le direttive 2007/53/CE, 2007/54/CE e 2007/67/CE della Commissione, recanti modifiche della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico gli allegati II e III della direttiva medesima;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanità, con nota n. 67016 del 18 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della *legge 11 ottobre 1986, n. 713*, modificata dai *decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50 e n. 194 del 10 aprile 2006*, di seguito la legge, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. All'allegato II della legge sono aggiunte le sostanze indicate nell'allegato A) del presente decreto.
 2. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato A) del presente decreto.
 3. A decorrere dal 18 giugno 2008 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni dei commi 1 e 2 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.
-

Art. 3.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato B) del presente decreto.
 2. A decorrere dal 19 marzo 2009 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del comma 1 non possono essere immessi sul mercato dai produttori della Comunità e dagli importatori in essa stabiliti e non possono essere venduti o ceduti al consumatore finale.⁽⁴⁾
-

(4) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1, D.M. 11 novembre 2008*, a decorrere dal 18 gennaio 2009.

Art. 4.

1. All'allegato III della legge sono apportate le modifiche riportate nell'allegato C) del presente decreto.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato A

La legge n. 713/1986 è modificata come segue:

1) all'allegato II vengono aggiunti i numeri d'ordine da 1246 a 1330:

N. d'ordine	Denominazione chimica/Denominazione INCI
1246	1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1247	2,6-Diodrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1248	5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1249	3,4-Metilendiossifeno (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1250	3,4-Metilendiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1251	Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1252	3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1253	2-metossi-4-nitrofeno (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1254	C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1255	1,3,5-Triadrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1256	1,2,4-Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1257	Etanolo, 2,2'-iminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1258	N-metil-1,4-diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue n. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1259	Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1260	Acido 3,3'-(sulfoni)bis[(2-nitro-4,1-fenilen)immino]bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1261	3(o 5)-[[4-[Benzilmethylammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1262	2,2'-(3-Chloro-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-

	8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1263	Benzotiazolio, 2-[[4-[Etil(2-Idrossietil)Amino]Fenil]Azo]-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1264	2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] - N - (2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1265	2,2'-[(3,3'-Dichloro[1,1'-bifenil]-4,4'-diil)bis(azo)]bis[3-ossio-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1266	Acido 2,2'-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1267	2,3-Diido-2,2-dimetil-6-[(4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo]-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1268	Acido 3 (o 5)-[[4-((7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1269	Acido 2-naftalenosolfonico, 7-(benzoliammino)-4-idrossi-3-[[4-(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1270	(μ -[(7,7'-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato)) (6-)]dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1271	Acido 3-[(4-acetilammino)fenil]azo]-4-idrossi-7-[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino] carbonil]ammino] -2-naftalenosolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1272	Acido 2-naftalenosolfonico, 7,7'-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-[[2-solfo-4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1273	Etanamminio, N-(4-[bis[4-(diethylammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etyl e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1274	3H-Indollo, 2-[[4-(metossifenil)metilidrazone]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1275	3H-Indollo, 2-(2-[(2,4-dimetossifenil)ammino]etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1276	Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli
1277	Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1278	Benz[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1279	6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1280	1-Ammino-4-[[4-(dimethylammino)metil]fenil]ammino]Jantrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1281	Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1282	Acido benzenosolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1283	4-[(4-nitrofenil)azo]anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1284	4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1285	1-Ammino-4-(methylammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1286	N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1287	N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1288	N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1289	2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1290	N,N'-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1291	3-(N-Metil-N-(4-methylammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diol (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1292	Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1293	(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil)trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1294	5-[(4-(Dimethylammino)fenil)azo]-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1295	m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1296	1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
	Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-[(2-metilfenil)azo]- e suoi

1297	sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1298	4,4'[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo)]bis[6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1299	Benzenanminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1300	Benzenanminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1301	Etananamminio, N-[4-[(4-Dietilammino)fenil]fenilmilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etyl- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1302	9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1303	1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1304	1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1305	1-[[3-Amminopropil]ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1306	N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1307	[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocloesa-1,4-dien-1-il] urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1308	Fenotiazin-5-ol, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1309	4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1310	5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1311	4,4'-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1312	4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1313	N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1314	N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1315	Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1316	2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1317	6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1318	Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1319	2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1320	2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1321	2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1322	Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1323	6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1324	Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1325	Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1326	3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diol (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1327	2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1328	3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiol (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1329	3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiol (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli
1330	Etananamminio, N-[4-[(4-(dietilammino)fenil)[4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etyl- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2) l'allegato III, parte I è modificato come segue:

- i) nella colonna b del numero d'ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina (5), ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d'ordine 1311, 1313 e 1314 nell'allegato II»;
- ii) nella colonna b del numero d'ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro Sali (1) ad eccezione della sostanza n. 364 nell'allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d'ordine 364, 1312 e 1315 nell'allegato II»;
- 3) nell'allegato III, parte II, sono cancellati i numeri d'ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 50, 51, 52 e 53.

Allegato B

L'allegato III, parte I, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue: ai numeri d'ordine da 26 a 43 e ai numeri d'ordine 47 e 58 è aggiunto il seguente testo dopo ogni voce nella colonna f:

«Per i dentifrici contenenti tra 0,1 e 0,15% di fluoruro, qualora non rechino già sull'etichetta l'indicazione che sono controindicati per i bambini (ovvero che "possono essere usati soltanto da persone adulte"), è d'obbligo la seguente etichettatura:

"Bambini fino a 6 anni: utilizzare una piccola quantità di dentifricio sotto la supervisione di un adulto per ridurre al minimo l'ingerimento. In caso di assunzione di fluoruro da altre fonti consultare il dentista o il medico"».

Allegato C

L'allegato III, parte II, della *legge n. 713/1986* è modificato come segue: